

Sentenza

	_
REPUBBLICA ITALIANA	n. 37 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA	
composta dai seguenti magistrati:	
Leonardo Venturini Presidente	
Claudio Guerrini Consigliere - relatore	
Elena Papa Consigliere	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 62928 del registro di	
segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione	
giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti	
di:	
- sig. NACCI Alessandro (c.f. NCCLSN58B21D403B), nato a Empoli	
(FI) il 21.02.1958 e residente in San Miniato (PI) in via Aldo Moro n. 24,	
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fabio	
Pisillo (c.f. PSLFBA58H18G702M) e Giulio Pisillo (c.f.	
PSLGLI88B01I726I) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in	
Siena, Casato di Sopra n. 59, come da procura agli atti, i quali	
dichiarano di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni	
relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta	
elettronica certificata (PEC):	
avvfabiopisillo@cnfpec.it;	
1	

(costituito)	
- sig. BAZZANI Roberto (c.f. BZZRRT59D13H875T), nato a San	
Gimignano (SI) il 13.04.1959 e residente in Siena, Via delle Province n.	
9 int. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pastorelli del Foro di	
Grosseto (c.f. PSTMRC75D24C085R) presso il cui Studio in Arcidosso	
(GR), loc. Piane n. 27 è elettivamente domiciliato come da procura agli	
atti, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le	
notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax	
·	
1782248356, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): marcopastorelli@pec.ordineavvocatigrosseto.com:	
(costituito)	
Esaminati gli atti e i documenti della causa; Uditi, nell'udienza dell'8 giugno 2023, svoltasi con l'assistenza del	
segretario dott. Andrea Pitzalis, il magistrato relatore dott. Claudio	
Guerrini, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore	
generale Paola Ciccarelli, l'avv. Fabio Pisillo e, su delega dell'avvocato	
Giulio Pisillo, l'avv. Domenico Iaria per il convenuto sig. Nacci	
Alessandro, nonché l'avv. Marco Pastorelli per il convenuto sig. Bazzani	
Roberto, FATTO	
I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, nonché preceduto da invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del decreto	
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile-c.g.c.),	
la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha chiamato	
in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare al	
2	

pagamento in favore della Provincia di Siena della somma di euro	
121.195,35, da ripartire pro quota nella misura del 50 per cento per	
ciascun convenuto, aumentata degli interessi legali da calcolarsi sino al	
momento del soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria.	
Al riguardo l'organo requirente espone che, con deliberazione del	
Consiglio Provinciale n. 17 del 22.05.2018, il rag. Nacci Alessandro	
veniva nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti della	
Provincia di Siena per il triennio 2018-2021. Tale provvedimento: a) era	
preceduto da una dichiarazione del professionista incaricato, resa ai	
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica	
n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante tra l'altro l'insussistenza di	
cause di incompatibilità o di impedimento di cui alle disposizioni indicate	
all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del	
15.02.2012; b) veniva emesso previo parere favorevole di regolarità	
tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, dott.	
Bazzani Roberto, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto	
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi	
sull'ordinamento degli enti locali, d'ora innanzi TUEL).	
Al termine del suddetto mandato, con deliberazione del Consiglio	
Provinciale n. 28 del 17.06.2021 adottata in base al nuovo sistema	
elettivo introdotto dall'articolo 57-ter, comma 1, lett. b), del decreto-	
legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, dalla legge 19 dicembre 2019,	
n. 157, lo stesso rag. Nacci Alessandro veniva nominato Presidente del	
Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena anche per il	
triennio 2021-2024, venendo in tale occasione prescelto all'interno di	
3	
	121.195,35, da ripartire <i>pro quota</i> nella misura del 50 per cento per ciascun convenuto, aumentata degli interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria. Al riguardo l'organo requirente espone che, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22.05.2018, il rag. Nacci Alessandro veniva nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena per il triennio 2018-2021. Tale provvedimento: a) era preceduto da una dichiarazione del professionista incaricato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante tra l'altro l'insussistenza di cause di incompatibilità o di impedimento di cui alle disposizioni indicate all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012; b) veniva emesso previo parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, dott. Bazzani Roberto, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d'ora innanzi TUEL). Al termine del suddetto mandato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 17.06.2021 adottata in base al nuovo sistema elettivo introdotto dall'articolo 57- <i>ter</i> , comma 1, lett. b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, lo stesso rag. Nacci Alessandro veniva nominato Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena anche per il triennio 2021-2024, venendo in tale occasione prescelto all'interno di

una rosa di n. 9 candidature ammissibili presentate a seguito di apposito	
avviso redatto dal dott. Bazzani Roberto e pubblicato sul sito <i>web</i>	
istituzionale dell'Ente. Anche in tal caso: a) l'istruttoria del procedimento	
di nomina era supportata dalla dichiarazione dell'interessato di assenza	
di cause di ineleggibilità di cui all'art. 236 TUEL e di insussistenza di	
situazioni di conflitto di interesse; b) a suggello della fase di preventivo	
controllo amministrativo-contabile sulla proposta dell'atto consiliare, il	
Responsabile del servizio finanziario dott. Bazzani Roberto esprimeva	
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della citata	
deliberazione, di cui costituiva parte integrante.	
L'attore erariale rappresenta poi che nello stesso periodo la Provincia	
di Siena ha conferito plurimi servizi di assistenza nella gestione degli	
adempimenti fiscali e di consulenza in materia di gestione del personale	
alla società Centro Studi Enti Locali S.p.A. (d'ora innanzi anche	
C.S.E.L. S.p.A.), di cui uno dei rappresentanti legali, nonché	
vicepresidente, era proprio il rag. Nacci Alessandro. Nello specifico fa	
riferimento ai seguenti provvedimenti, peraltro tutti adottati previa	
individuazione dell'indicato soggetto affidatario mediante trattativa	
diretta sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)	
e previa acquisizione delle dichiarazioni del medesimo operatore	
economico circa l'insussistenza di conflitto di interessi:	
- Determinazione Dirigenziale (d'ora innanzi, D.D.) n. 195 del	
26.02.2018 del Responsabile del servizio finanziario, dott. Bazzani	
Roberto (modificata quanto al compenso da riconoscere al fornitore	
dalla D.D. n. 274 del 6.3.2020 dello stesso responsabile), relativa a	
4	

"Servizi fiscali e check up IRAP - anno 2018";	
- D.D. n. 81 dell'1.02.2019 del Responsabile del servizio finanziario,	
dott. Bazzani Roberto, relativa a "Servizi fiscali e conservazione delle	
fatture attive - anno 2019";	
- D.D. n. 217 del 25.02.2020 del Responsabile del servizio finanziario,	
dott. Bazzani Roberto, relativa a "Servizi inerenti gli adempimenti fiscali	
e quesiti in materia di personale - anno 2020";	
- D.D. n. n. 96 del 28.01.2021 del Responsabile del servizio	
finanziario, dott. Bazzani Roberto, relativa a "Servizi inerenti gli	
adempimenti fiscali e quesiti in materia di personale - anno 2021";	
- D.D. n. n. 175 del 7.02.2022 del Dirigente del settore finanziario, dott.	
Benedetti Luciano, relativa a "Servizi inerenti gli adempimenti fiscali e	
quesiti in materia di personale - anni 2022-2023-2024".	
La Procura contesta quindi agli odierni convenuti, rag. Nacci Alessandro	
e dott. Bazzani Roberto, di avere determinato la Provincia di Siena, nel	
periodo 2018/2022, a disporre a favore del primo il pagamento dei	
compensi da Presidente del Collegio dei revisori dei conti, nonostante	
le asserite condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi	
rinvenibili in capo al medesimo rispetto all'incarico svolto.	
In particolare, l'antigiuridicità delle condotte osservate andrebbe	
individuata in relazione alla violazione delle norme concernenti le ipotesi	
di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori previste dal combinato	
disposto di cui all'art. 236 TUEL e all'art. 2399, comma primo, del	
Codice civile, nonché di principi e precetti di matrice eurounitaria in	
tema di indipendenza dei revisori legali dei conti.	
5	
	•

6	
relazione alle attività affidate alla suddetta società concernenti	
controllo da parte del revisore emergerebbe evidente soprattutto in	
La compromissione dell'indipendenza ed imparzialità dell'azione di	
stesso Dirigente.	
consulenza fiscale e gestionale alla società in questione adottate dallo	
hanno condotto alle determinazioni di affidamento dei servizi di	
dalla documentazione concernente le istruttorie procedimentali che	
vicepresidente della citata società C.S.E.L. S.p.A., emergendo tali ruoli	
Alessandro al contempo fosse uno dei rappresentanti legali e il	
potesse non avere piena conoscenza del fatto che il rag. Nacci	
competente all'approvazione dei provvedimenti, nonostante che non	
proposte di deliberazione consiliare, inducendo così in errore l'organo	
argomento, i pareri di regolarità tecnica e contabile delle rispettive	
nell'ambito di entrambi i procedimenti di affidamento degli incarichi in	
Al dott. Bazzani Roberto viene invece contestato di avere sottoscritto,	
servizi di consulenza fiscale e gestionale.	
solo C.d.A.) di società affidataria da parte dello stesso Ente di vari	
socio e membro del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche	
incompatibilità e di conflitto di interesse nonostante le sue qualità di	
2021/2024 mediante la dichiarazione di insussistenza di cause di	
sua nomina per il triennio 2018/2021 e della sua elezione per il triennio	
conti della Provincia di Siena, perdipiù avvalorando la regolarità della	
fede, accettando l'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei	
normativa richiamata, oltre che ai basilari principi di correttezza e buona	
Ed invero, il rag. Nacci Alessandro avrebbe contravvenuto alla	

l'assolvimento di adempimenti fiscali, le quali sarebbero espressamente	
soggette alla vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria	
dall'art. 239, comma 1, lett. c), TUEL.	
Le suddette condotte degli odierni convenuti si connoterebbero in	
termini di colpa grave, attesa la macroscopica devianza dai principi e	
dalle norme che disciplinano l'attività di revisione economica finanziaria	
e segnatamente il conferimento degli incarichi di revisore e la	
conseguente esigibilità da ciascuno di un diverso orientamento	
comportamentale conforme al doveroso rispetto di tali canoni.	
Entrambe le condotte avrebbero inoltre direttamente e	
consequenzialmente determinato il danno erariale subito dalla	
Provincia di Siena per l'importo complessivo di euro 121.195,35	
corrispondente al totale dei seguenti pagamenti effettuati nei vari anni	
a favore del rag. Nacci Alessandro per l'espletamento dell'incarico di	
Presidente del Collegio dei revisori:	
- anno 2018, mandato n. 4905 del 13.11.2018, euro 10.791,03;	
- anno 2019, mandato n. 411 del 28.01.2019, euro 6.865,99;	
- anno 2019, mandato n. 4528 del 05.12.2019, euro 30.196,76;	
- anno 2020, mandato n. 1558 del 05.05.2020, euro 9.222,98;	
- anno 2020, mandato n. 2417 del 04.08.2020, euro 9.112,52;	
- anno 2020, mandato n. 3381 del 22.10.2020, euro 9.196,63;	
- anno 2020, mandato n. 572 del 05.02.2020, euro 9.112,52;	
- anno 2021, mandato n. 1731 del 26.04.2021, euro 9.112,52;	
- anno 2021, mandato n. 3322 del 13.09.2021, euro 9.112,52;	
- anno 2021, mandato n. 4508 del 02.12.2021, euro 9.359,36;	
7	

8	
di interessi di cui all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
medesimo, peraltro in violazione dell'obbligo di astensione per conflitto	
Alessandro all'esercizio della funzione e, nondimeno, presieduta dal	
all'Ente controllato proprio sulla incompatibilità del rag. Nacci	
del Collegio dei revisori appositamente indetta per esprimere un parere	
quest'ultimo profilo, viene in particolare evidenziato il caso della seduta	
molteplici situazioni di c.d. auto-riesame in tal modo generate. Sotto	
alla società di cui il medesimo era amministratore, nonché delle	
consulenza affidati direttamente e per un arco temporale pluriennale	
considerazione del carattere continuativo dei servizi fiscali e di	
l'obiettività e l'imparzialità di giudizio del revisore coinvolto in	
la società stessa e la Provincia di Siena, i quali avrebbero pregiudicato	
del revisore da ricondursi piuttosto ai rapporti negoziali intercorrenti fra	
dell'osservazione essendo la censura di violazione dell'indipendenza	
Alessandro e la società C.S.E.L. S.p.A., rileva l'inconferenza	
Riguardo all'asserita assenza di dipendenza finanziaria tra il rag. Nacci	
convenuti in sede di deduzioni.	
La Procura attrice replica infine alle argomentazioni difensive svolte dai	
monetaria e spese di giustizia.	
nella misura del 50 per cento ciascuno, oltre interessi, rivalutazione	
suddetto nocumento erariale pro quota agli odierni convenuti, ossia	
attribuzioni loro intestate, l'attore pubblico ritiene di addebitare il	
verificazione dell'evento dannoso, in ragione delle competenze e	
Considerato il contributo causale rispettivamente prestato alla	
- anno 2022, mandato n. 285 del 18.01.2022, euro 9.112,52.	
	Considerato il contributo causale rispettivamente prestato alla verificazione dell'evento dannoso, in ragione delle competenze e attribuzioni loro intestate, l'attore pubblico ritiene di addebitare il suddetto nocumento erariale pro quota agli odierni convenuti, ossia nella misura del 50 per cento ciascuno, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. La Procura attrice replica infine alle argomentazioni difensive svolte dai convenuti in sede di deduzioni. Riguardo all'asserita assenza di dipendenza finanziaria tra il rag. Nacci Alessandro e la società C.S.E.L. S.p.A., rileva l'inconferenza dell'osservazione essendo la censura di violazione dell'indipendenza del revisore da ricondursi piuttosto ai rapporti negoziali intercorrenti fra la società stessa e la Provincia di Siena, i quali avrebbero pregiudicato l'obiettività e l'imparzialità di giudizio del revisore coinvolto in considerazione del carattere continuativo dei servizi fiscali e di consulenza affidati direttamente e per un arco temporale pluriennale alla società di cui il medesimo era amministratore, nonché delle molteplici situazioni di c.d. auto-riesame in tal modo generate. Sotto quest'ultimo profilo, viene in particolare evidenziato il caso della seduta del Collegio dei revisori appositamente indetta per esprimere un parere all'Ente controllato proprio sulla incompatibilità del rag. Nacci Alessandro all'esercizio della funzione e, nondimeno, presieduta dal medesimo, peraltro in violazione dell'obbligo di astensione per conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Na		
140	ella causazione di siffatte evenienze viene peraltro riscontrata	
l'ir	nosservanza delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di	
so	ocietà non quotate" redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori	
Co	ommercialisti (e da ultimo aggiornate il 12.1.2021), le quali si	
as	ssumono disattese dal rag. Nacci Alessandro anche in ragione del	
ma	ancato assolvimento degli obblighi di trasparenza che imporrebbero	
di	effettuare preventive comunicazioni riguardo agli incarichi ricoperti	
pr	esso altre società.	
Co	on riferimento invece alla supposta insussistenza nella fattispecie del	
ra	pporto causale e del danno erariale, ribadisce che l'esborso di	
de	enaro, derivando dalla violazione di obblighi stabiliti in norme	
im	perative, è in quanto tale non utile e insuscettibile di valutazioni	
co	empensative.	
II.	I convenuti si sono tempestivamente costituiti in giudizio mediante	
m	emorie separate ma largamente sovrapponibili nel contenuto.	
11.	1 Entrambi gli scritti difensivi anzitutto deducono l'insussistenza in	
са	apo al rag. Nacci Alessandro della contestata causa di incompatibilità	
re	lativa all'assunzione e all'esercizio dell'incarico di Presidente del	
Co	ollegio dei revisori della Provincia di Siena.	
А	tal fine richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali riguardanti	
l'ir	nterpretazione dell'art. 2399, comma primo, lett. c), cod. civ. con	
rife	erimento ai sindaci delle società commerciali, dai quali emergerebbe	
in	particolare il principio per cui la necessaria condizione di	
inc	dipendenza del revisore verrebbe meno, con conseguente	
inc	compatibilità alla carica, solo quando il medesimo tragga, dalla propria	
	9	

10	
Le memorie difensive procedono quindi a riferire i suddetti canoni	
elaborate dallo stesso Consiglio Nazionale.	
comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate"	
professionista (o dello studio professionale), sia sulle "Norme di	
l'incarico di sindaco e il totale complessivo dei ricavi dello stesso	
di servizi in favore della medesima società presso la quale egli ricopre	
prestazione, effettuata in via diretta o tramite lo studio presso cui opera,	
cento nel rapporto tra i ricavi che il professionista consegue dalla	
conflitto di interessi ove venga superata la "soglia critica" del 15 per	
relativo Consiglio Nazionale del 25.1.2015, che individua un possibile	
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti basata, sia su una nota del	
maggio 2002, n. 2002/590/CE, nonché alla prassi seguita nell'ambito	
enucleati nella Raccomandazione della Commissione (europea) 16	
sostanzialmente agli indici sintomatici di dipendenza finanziaria	
Affermano quindi che i cennati criteri corrisponderebbero	
dall'esercizio della professione.	
per l'Ente locale e la loro incidenza sul suo reddito globale derivante	
ritrae dall'attività svolta in favore del soggetto che effettua prestazioni	
operata in concreto la comparazione tra l'entità dei ricavi che il revisore	
alternativa, varrebbe il criterio per cui andrebbe comunque sempre	
che percepisce dallo stesso Ente per l'incarico di revisione. In	
economico personale superiore a quello che gli deriva dal compenso	
ricevuti dallo stesso soggetto in relazione a tali rapporti, un ritorno	
rapporti di natura patrimoniale con l'Ente locale e in virtù dei corrispettivi	
partecipazione al soggetto (società o studio associato) legato da	

applicativi alla concreta situazione oggetto di giudizio, ritenendo di	
giungere alla dimostrazione che i rapporti negoziali intrattenuti dalla	
Provincia di Siena con la società C.S.E.L. S.p.A. non potessero in alcun	
modo minare l'indipendenza finanziaria del rag. Nacci Alessandro,	
considerata la sostanziale irrilevanza, sia del ritorno economico che	
costui ritraeva dagli altri affidamenti in questione rispetto al compenso	
percepito come revisore, sia delle complessive utilità economiche	
acquisite grazie ai rapporti intrattenuti direttamente o indirettamente con	
la Provincia di Siena rispetto ai redditi complessivi derivanti	
dall'esercizio della professione.	
Ad ulteriore supporto dell'insussistenza materiale della incompatibilità	
dell'incarico sostenuta dall'attore erariale, la difesa del rag. Nacci	
Alessandro deduce altresì l'estraneità del medesimo rispetto alle attività	
di consulenza affidate dalla Provincia alla società C.S.E.L. S.p.A.,	
tenuto conto che, segnatamente: i) detti rapporti di consulenza erano	
intrattenuti dall'Amministrazione direttamente ed esclusivamente con	
l'indicata società di capitali, ossia con soggetto dotato di autonoma	
personalità giuridica, a nulla rilevando che il rag. Nacci Alessandro sia	
socio (peraltro di minoranza) e componente del C.d.A. della società; ii)	
tale organo di gestione è composto da cinque membri, cosicché	
neppure sarebbe possibile affermare il realizzarsi al suo interno di una	
posizione dominante del rag. Nacci Alessandro; iii) costui non avrebbe	
mai svolto compiti operativi all'interno della società, i quali sarebbero	
stati delegati ad altri soggetti, ivi compreso specificamente quello	_
relativo alla prestazione dei servizi a favore della Provincia di Siena.	
11	

II.2 Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la difesa del rag. Nacci	
Alessandro richiama i principi oggi espressi nell'art. 2 del nuovo Codice	
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,	
per escludere la possibilità di configurare la colpa grave del	
professionista, stante l'affidamento in buona fede riposto sui sopra	
riportati principi enunciati dalla giurisprudenza ordinaria formatasi in	
epoca antecedente agli incarichi e sulle indicazioni provenienti in	
materia dall'ordine professionale di appartenenza, da cui era	
legittimamente ricavabile l'insussistenza di un'ipotesi di incompatibilità	
rispetto all'incarico ricevuto.	
Tale considerazione viene ribadita anche dal difensore del dott. Bazzani	
Roberto, il quale, comunque, come circostanza idonea a negare la	
configurabilità di dolo o colpa grave in capo al proprio assistito,	
evidenzia anche la fiducia legittimamente assegnata dal medesimo	
circa la correttezza e veridicità delle dichiarazioni di assenza di cause	
di incompatibilità e ineleggibilità rilasciate dal rag. Nacci Alessandro	
nell'ambito dei procedimenti di nomina ed elezione alla carica in	
argomento.	
II.3 Entrambe le difese lamentano poi che il supposto danno erariale	
azionato, corrispondente al totale dei compensi erogati al rag. Nacci	
Alessandro in relazione all'incarico di Presidente del Collegio dei	
revisori della Provincia di Siena, sarebbe stato imputato in <i>re ipsa</i> ai	
convenuti, senza che la Procura regionale abbia compiuto alcun	
accertamento in merito all'effettiva sussistenza di profili di dannosità	
dell'operato professionale del suddetto convenuto quale conseguenza	
12	
14	

13	
retribuzioni corrisposte, le difese affermano che, nel caso di specie, il	
contenuto professionale, corrispondenti, in termini di utilità, alle	
avrebbe fornito all'Amministrazione provinciale prestazioni di alto	
Al riguardo, dopo aver puntualizzato che II rag. Nacci Alessandro	
in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno.	
chiedono l'elisione per intero o la riduzione dell'entità del risarcimento	
fatto e in diritto e comunque non provata. In subordine, i medesimi	
domanda risarcitoria azionata nei loro confronti in quanto infondata in	
in via principale da entrambi i convenuti e volta al rigetto di qualsiasi	
II.4 Le considerazioni che precedono supportano la richiesta avanzata	
in proposito.	
di revisore. Al contrario, parte attrice non avrebbe fornito alcuna prova	
detta incompatibilità avrebbe prodotto sullo svolgimento della funzione	
sussistenza del danno erariale, le concrete e negative ripercussioni che	
contabile avrebbe dovuto esattamente dimostrare, ai fini della	
la sussistenza di profili di incompatibilità tra le attività svolte, la Procura	
è il possesso del titolo abilitante ad essere oggetto di contestazione, ma	
attività compiute sine titulo. In sostanza, poiché nel caso di specie non	
presunzione di inutilità configurata dalla giurisprudenza contabile per le	
prestazioni non potrebbero essere valutate avvalendosi della	
assumere e svolgere l'incarico in questione e, pertanto, le sue	
Alessandro era in possesso di tutti i titoli professionali richiesti per	
Tale impostazione non sarebbe condivisibile, posto che il rag. Nacci	
rivestita nella società C.S.E.L. S.p.A.	
della situazione di asserito conflitto di interesse derivante dalla carica	

14	
aver fatto alcun cenno, nel suo parere di regolarità tecnica e contabile	
sarebbe da imputare anche a carico del dott. Bazzani Roberto per non	
azione. Si sofferma poi sull'elemento soggettivo della colpa grave, che	
indipendenza di giudizio del revisore e della imparzialità della sua	
controllore e controllato che implica un profilo di compromissione della	
nella quale si realizza una sostanziale coincidenza delle posizioni di	
nelle memorie di costituzione rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio,	
l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalle difese	
III. All'odierna udienza di discussione, il pubblico ministero afferma	
convenuto nell'ambito della società Centro Studi Enti Locali S.p.A.	
indicati e sostanzialmente relativi al ruolo e ai compiti svolti dal	
di n. 5 deposizioni testimoniali su n. 3 capitoli di prova distintamente	
II.6 La difesa di quest'ultimo chiede, infine, in via istruttoria, l'assunzione	
avrebbe tratto dalle qualificate prestazioni del rag. Nacci Alessandro.	
colpa e della utilità che comunque l'Amministrazione provinciale	
potere attribuito alla Corte dei conti e in considerazione del grado della	
condanna risarcitoria venga ridotta in applicazione dello specifico	
II.5 In ulteriore subordine, i convenuti chiedono che la misura della	
· · ·	
fatto (ovvero la nomina del rag. Nacci Alessandro a Presidente del	
presunto danno (ovvero il compenso erogato) e il vantaggio (ovvero le	
	Collegio dei Revisori, con la conclusione del relativo contratto e le prestazioni che da tale titolo sono derivate), venendo in tal modo a realizzarsi in concreto la condizione richiesta dalla giurisprudenza per l'operatività del principio in questione. Il.5 In ulteriore subordine, i convenuti chiedono che la misura della condanna risarcitoria venga ridotta in applicazione dello specifico potere attribuito alla Corte dei conti e in considerazione del grado della colpa e della utilità che comunque l'Amministrazione provinciale avrebbe tratto dalle qualificate prestazioni del rag. Nacci Alessandro. Il.6 La difesa di quest'ultimo chiede, infine, in via istruttoria, l'assunzione di n. 5 deposizioni testimoniali su n. 3 capitoli di prova distintamente indicati e sostanzialmente relativi al ruolo e ai compiti svolti dal convenuto nell'ambito della società Centro Studi Enti Locali S.p.A. III. All'odierna udienza di discussione, il pubblico ministero afferma l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalle difese nelle memorie di costituzione rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio, nella quale si realizza una sostanziale coincidenza delle posizioni di controllore e controllato che implica un profilo di compromissione della indipendenza di giudizio del revisore e della imparzialità della sua azione. Si sofferma poi sull'elemento soggettivo della colpa grave, che sarebbe da imputare anche a carico del dott. Bazzani Roberto per non aver fatto alcun cenno, nel suo parere di regolarità tecnica e contabile

sui provvedimenti di nomina del rag. Nacci Alessandro a Presidente del	
Collegio dei revisori, alla questione della sua incompatibilità rispetto alla	
carica, impedendo in tal modo che il consiglio provinciale fosse edotto	
delle criticità esistenti al riguardo. Riportandosi per il resto all'atto di	
citazione, si oppone alle richieste istruttorie avanzate da una delle	
difese e conclude insistendo per l'integrale accoglimento delle domande	
formulate nell'atto introduttivo.	
La difesa del rag. Nacci Alessandro ribadisce che, applicando alla	
fattispecie in esame i criteri (anche alternativi) definiti dalla	
giurisprudenza ed illustrati in memoria di costituzione, non	
sussisterebbe in capo al proprio assistito alcuna condizione di	
dipendenza economica o finanziaria normativamente suscettibile di	
determinarne l'incompatibilità alla carica, mentre i parametri di altra	
natura assunti a supporto della tesi accusatoria non troverebbero	
conforto in alcun dato normativo o pronuncia precedente. Anche sul	
piano dell'elemento soggettivo, insiste poi nell'affermare l'assenza di	
colpa grave del professionista, in ragione del legittimo affidamento	
riposto sugli elementi giurisprudenziali e di prassi che deponevano nel	
senso dell'esclusione di una sua situazione di incompatibilità o di non	
indipendenza. Contesta infine l'assenza di prova del danno erariale che	
si sarebbe prodotto in concreto, richiamando a tal fine ulteriori	
precedenti giurisprudenziali che, in riferimento a casi di incompatibilità	
di incarichi svolti, negherebbero che esso possa essere rilevato in via	
presuntiva.	
A confutazione dell'asserita antigiuridicità delle condotte in esame, la	
15	

difesa del dott. Bazzani Roberto aggiunge un richiamo al paragrafo n. 1	
della citata Raccomandazione della Commissione del 16 maggio 2002,	
nella parte in cui viene affermato che l'indipendenza non è un requisito	
che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta	
mantenendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di	
altro genere che possa apparire come implicante un rischio di sua	
compromissione. Quanto al danno, invoca l'applicazione del principio	
della compensatio lucri cum damno quale criterio idoneo nel caso in	
esame ad escluderne la sussistenza o a diminuirne l'entità.	
Per il resto entrambe le difese si riportano agli scritti difensivi depositati	
e concludono per l'integrale rigetto delle domande attoree.	
Terminata la discussione, la causa viene trattenuta per la decisione.	
DIRITTO	
DIRITTO 1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare	
Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare	
Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e	
Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le	
Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa	
Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di	
1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena	
1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena nonostante la ritenuta sussistenza in capo al medesimo di una delle	
1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena nonostante la ritenuta sussistenza in capo al medesimo di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 236 TUEL.	
1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena nonostante la ritenuta sussistenza in capo al medesimo di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 236 TUEL. Al riguardo, questo Collegio ritiene che, seppur con le precisazioni che	
1. Il presente giudizio verte sulla domanda attorea intesa ad accertare un danno erariale asseritamente provocato dal rag. Nacci Alessandro e dal dott. Bazzani Roberto per avere determinato, ciascuno con le rispettive condotte addebitate dalla Procura contabile a titolo di colpa grave, l'assunzione e lo svolgimento da parte del primo dell'incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Siena nonostante la ritenuta sussistenza in capo al medesimo di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 236 TUEL. Al riguardo, questo Collegio ritiene che, seppur con le precisazioni che risulteranno necessarie, la fattispecie esaminata presenti tutti gli	

2. Le relative condotte risultano anzitutto connotate da evidente	
antigiuridicità, in quanto violative degli obblighi derivanti dal rapporto di	
servizio indiscutibilmente ricorrente con l'Amministrazione danneggiata.	
2.1 Ai fini di tale valutazione rileva constatare che il preesistente e poi	
più volte reiterato affidamento dei vari servizi di assistenza fiscale e di	
consulenza in materia di personale meglio specificati in narrativa, da	
parte della Provincia di Siena alla società C.S.E.L. S.p.A. di cui il rag.	
Nacci Alessandro era vicepresidente con poteri di rappresentanza	
legale, costituiva senza dubbio per quest'ultimo una condizione	
impeditiva della possibilità di acquisire e ricoprire la funzione di	
componente dell'organo di revisione economico-finanziario dello stesso	
Ente.	
Tale situazione, infatti, integra una delle ipotesi di ineleggibilità e	
incompatibilità stabilite per i revisori degli enti locali dall'art. 236 del	
TUEL, sia mediante il richiamo operato nel primo comma alla disciplina	
relativa ai sindaci delle società per azioni di cui all'art. 2399, comma	
primo, cod. civ., sia con la previsione di cui al terzo comma per cui i	
"componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere	
incarichi o consulenze presso l'ente locale". In particolare,	
applicando alla fattispecie in esame il dettato di cui alla lettera c) della	
suindicata disposizione codicistica, nelle considerate relazioni negoziali	
tra la Provincia di Siena e la società di cui il rag. Nacci Alessandro era	
amministratore, peraltro intercorse durante l'intero arco temporale in cui	
il medesimo ha svolto il ruolo di revisore presso detta Amministrazione	
locale e a seguito di appalti aggiudicati con affidamento diretto, si	
17	

riscontra quel legame fondato su "un rapporto continuativo di	
consulenza o di prestazione d'opera retribuita" che la norma in	
questione ritiene di per sé suscettibile di compromettere l'indipendenza	
del revisore e al ricorrere del quale pertanto ricollega l'impossibilità di	
essere nominati nell'organo di controllo interno e, in caso di nomina	
avvenuta, la decadenza dalla carica.	
Come già chiarito dalla giurisprudenza, la <i>ratio</i> della previsione di tale	
ipotesi di incompatibilità consiste infatti nella tutela dell'indipendenza	
dei componenti degli organi di controllo interno di una società o ente e,	
quindi, nello scopo di evitare che, dall'esistenza di un ulteriore vincolo	
stabile di collaborazione con la medesima entità soggettiva nell'ambito	
della quale è rivestita la predetta carica, come quello derivante da un	
simultaneo rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, si	
instauri con gli amministratori del soggetto controllato un legame che	
attenui o annulli del tutto l'obiettività del controllore e sia suscettibile	
d'impedire di fatto l'assunzione d'iniziative non gradite agli	
amministratori stessi. Il legislatore, prevedendo in tale evenienza	
l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica del soggetto in questione, ha	
espresso un giudizio generale e predeterminato della capacità offensiva	
di un siffatto rapporto rispetto al bene tutelato (cfr. Cass. civ. sez. I, sent.	
n. 19235/2008). In altro arresto è stato poi ulteriormente specificato	
come la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità in questione prevista	
dall'art. 2399 cod. civ. "risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza	
di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di	
situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il	
40	

19	
di incompatibilità risultano tutte infondate, a partire da quella che a tal	
sussistenza in capo al rag. Nacci Alessandro della delineata situazione	
2.2 D'altro canto, le prospettazioni difensive volte a confutare la	
intendono scongiurare.	
di auto-comportamento valide per i professionisti in questione,	
vedrà, sia i principi derivanti da fonti di origine eurounitaria sia le regole	
richiamate norme di diritto direttamente applicabili, ma anche, come si	
di professionisti cui contemporaneamente appartiene, che non solo le	
prestazione resa da lui stesso o da altro soggetto dello studio o società	
chiamato ad assicurare la vigilanza rispetto ai risultati di una	
rilevabile appunto quando il soggetto controllore è istituzionalmente	
venuto a realizzarsi concretamente quel rischio c.d. di "auto-riesame",	
anche con tecniche di campionamento. In siffatto contesto, pertanto, è	
TUEL, erano soggetti alla vigilanza dell'organo di revisione, da svolgersi	
che, per espresso disposto dell'art. 239, comma primo, lett. c), del	
all'IVA e all'IRAP e, quindi, si inserivano in profili della gestione dell'Ente	
l'altro nell'assolvimento di vari adempimenti fiscali inerenti in particolare	
apparteneva il rag. Nacci Alessandro. Essi, infatti, consistevano tra	
affidati con carattere di continuatività alla società di professionisti cui	
modo manifesto nel caso di specie considerando la tipologia dei servizi	
autonomia di giudizio nell'esercizio dell'attività di revisione emerge in	
La procurata lesione dell'interesse all'obiettività, imparzialità ed	
sent. n. 11554/2008).	
in seguito, esercitare dette funzioni di controllo" ((cfr. Cass. civ. sez. l,	
controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe,	

20	
alle ipotesi residuali considerate dalla norma, diverse dai rapporti	
"con riferimento agli altri rapporti di natura patrimoniale", ossia riguardo	
concernente l'applicazione dell'art. 2399, comma primo, lett. c), cod. civ.	
(proposto ai sensi dell'allora vigente art. 366-bis c.p.c.) letteralmente	
sez. I, sent. n. 9392/2015), per fornire riscontro a un quesito di diritto	
configurare uno stabile legame di clientela, nell'altro caso (Cass. civ.	
incarichi di lavoro autonomo formalmente distinti e tuttavia tali da	
professionista e società ed in presenza invece di una pluralità di	
pur in mancanza della stipulazione di un contratto di durata tra	
continuativo dell'ulteriore rapporto di prestazione d'opera professionale	
I, sent. n. 7902/2013), al sol fine di cogliere un indice del carattere	
commerciale, i giudici trattano la questione, in un caso (Cass. civ. sez.	
requisito della indipendenza finanziaria del sindaco di una società	
nell'occuparsi dei criteri da seguire per la verifica in concreto del	
collaborazione intrattenuti con l'Ente controllato. Ed invero,	
dell'incompatibilità del revisore in caso di ulteriori rapporti negoziali di	
necessario parametro di giudizio ai fini dell'accertamento	
cui l'indipendenza finanziaria del revisore costituirebbe l'unico e	
legittimano affatto la tesi sostanzialmente prospettata dalle difese per	
Cassazione richiamate dai ricorrenti, in base ad un'attenta lettura, non	
Sul punto si osserva che le pronunce della Suprema Corte di	
medesimo era socio e amministratore.	
professionisti affidataria dei servizi presso la Provincia di Siena, di cui il	
stato di dipendenza finanziaria rispetto alla suindicata società di	
fine attribuisce rilievo determinante alla dimostrata assenza di un suo	

continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ivi	
espressamente enunciati.	
Relativamente alle fattispecie, come quella oggetto del presente	
esame, in cui invece ricorra una di tali ultime tipologie di rapporti, le	
stesse sentenze in più punti lasciano intendere come confermato il	
canone interpretativo della norma codicistica in questione già osservato	
in precedenti arresti (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 11554/2008 e sent.	
n. 19235/2008, sopra citate) secondo il quale il carattere stabile e	
continuativo del rapporto di consulenza o di prestazione professionale	
intrattenuto con una società o ente costituisce di per sé, in base alla	
valutazione predeterminata del legislatore, condizione comportante	
l'incompatibilità del professionista rispetto all'incarico di revisore della	
stessa società o ente, senza che tale effetto sia subordinato ad un	
previo apprezzamento, da parte del giudice eventualmente investito,	
circa l'effettiva compromissione nel caso concreto dell'indipendenza del	
revisore stesso e, tanto meno, della sua mera indipendenza finanziaria.	
Tale conclusione, peraltro, oltre a risultare maggiormente rispondente	
al dato letterale dell'art. 2399, comma primo, lett. c), cod. civ., per	
quanto concerne specificamente le amministrazioni locali trova poi	
ulteriore conforto nel già ricordato terzo comma dell'art. 236 TUEL, il	
quale impone per i revisori un divieto incondizionato ad assumere	
qualsiasi tipo di incarico o consulenza presso l'ente controllato.	
Conviene poi evidenziare che, se anche in ipotesi si volesse ammettere,	
come ad esempio ritenuto dalle menzionate "Norme di comportamento	
del collegio sindacale di società non quotate" (cfr. pag. 22), che tutte le	
21	

22	
riferimento normativo costituito dall'art. 2399 cod. civ., formulano	
del sindaco e/o del revisore contabile", le quali, sulla base del	
una nota dello stesso organo del 25.1.2005 dal titolo "L'indipendenza	
Nazionale dei Dottori Commercialisti, in tema già in parte anticipate da	
del collegio sindacale di società non quotate" dettate dal Consiglio	
Vengono in primo luogo in rilievo le ridette "Norme di comportamento	
delle quali peraltro chiamate in causa dalle stesse memorie difensive.	
può farsi ricorso ad altre fonti senz'altro utilizzabili allo scopo, talune	
9392/2015), per meglio inquadrare e quindi definire il punto in questione	
sottoposta al suo esame" (cfr. ancora, Cass. civ., sez. I, sent. n.	
merito l'individuazione del criterio da seguire nella concreta fattispecie	
sua indeterminatezza, affida al prudente apprezzamento del giudice di	
patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza", la norma, "nella	
nella quale viene affermato che, con l'espressione "altri rapporti	
con il dettato codicistico sia con l'impostazione della giurisprudenza,	
Premesso che anche una siffatta deduzione si porrebbe in contrasto sia	
finanziaria del revisore.	
rilevanza di tali circostanze ad una sola questione di indipendenza	
indicazione o ragione che induca a circoscrivere la valutazione della	
espressamente specificati, in ogni caso non è rinvenibile alcuna	
finale della disposizione anche ai rapporti negoziali continuativi ivi	
"compromettano l'indipendenza" del revisore, riferendo così detto inciso	
ineleggibilità o decadenza, esclusivamente nel caso che	
diventare rilevanti, ai fini della configurabilità di una causa di	
circostanze elencate nella lettera c) dell'art. 2399 cod. civ. possano	

23	
parametro di giudizio circa la sussistenza del requisito di indipendenza	
Ebbene, in tutti gli indicati sistemi di regolazione presi a riferimento il	
componenti dei collegi sindacali.	
sostanzialmente sovrapponibili alle cennate norme interne fissate per i	
regole ivi stabilite in tema di indipendenza finanziaria del revisore sono	
giuridico, sia perché (a conferma di quanto appena evidenziato) le	
di controllo contabile e finanziario disciplinate dall'ordinamento	
preposte, nell'ambito di un soggetto societario, all'esercizio di funzioni	
sindaco e del revisore legale dei conti sono accomunate dall'essere	
quanto diverse e rispondenti a interessi giuridici differenti, le figure del	
10) recante l'attuazione della suddetta Direttiva. Ciò sia perché, per	
dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (in particolare, dall'art.	
(relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) e	
maggio 2006, n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	
conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali"), dalla Direttiva 17	
Commissione del 2002 (rubricata "L'indipendenza dei revisori legali dei	
segnatamente, dalla già menzionata Raccomandazione della	
Analoga importanza può essere poi assegnata alle indicazioni ritraibili,	
revisione degli enti locali.	
argomento, anche con riferimento ai componenti degli organi di	
pregnante ai fini dell'interpretazione ed applicazione della disciplina in	
seguita dagli iscritti all'ordine professionale, assumono un valore	
dell'incarico di sindaco e che, determinando la prassi generalmente	
sussistenza del requisito di indipendenza per lo svolgimento	
puntuali raccomandazioni anche per l'auto-valutazione inerente alla	

24	
Tali ultime condizioni sono proprio quelle che si realizzano in concreto	
riesame.	
consulenza e la funzione di controllo che dia luogo a situazioni di auto-	
soggetto vigilato, nonché la possibile interferenza tra l'attività di	
di consulenza o di prestazione d'opera retribuita intrattenuto con	
criteri puntuali di verifica, ma anche la natura continuativa del rapporto	
di indipendenza finanziaria del revisore, per il quale fornisce i relativi	
di vigilanza, il documento in questione annovera, non soltanto il difetto	
compromissione dell'obiettività ed integrità nell'esercizio delle funzioni	
revisione contabile. Tra gli indici di rilevante significatività del rischio di	
professionista presti al soggetto vigilato servizi aggiuntivi diversi dalla	
sono da considerare nell'ambito di tale valutazione nell'ipotesi in cui il	
revisore e, poi, si occupa di identificare i principali fattori o rapporti che	
dell'analisi qualitativa e quantitativa dei rischi per l'indipendenza del	
civ. va valutata con riferimento allo specifico caso concreto sulla base	
d'ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 2399, primo comma, cod.	
d.lgs. n. 39/2010), precisa che l'effettiva sussistenza di una causa	
negli altri corpi normativi o atti in questione (in particolare v. art. 10,	
trovando peraltro numerosi e puntuali elementi di riscontro e conferma	
In particolare, poi, il citato documento relativo al Collegio sindacale,	
compromessa.	
la sua capacità di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia	
terzo informato, obiettivo e ragionevole, possa trarre la conclusione che	
medesimo non sia associato a situazioni o circostanze dalle quali un	
richiesto al revisore viene individuato nella condizione per cui il	

25	
medesimo appartiene. Anche il rischio di "dipendenza finanziaria",	
attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui il	
il soggetto controllato, sia direttamente sia, appunto, "indirettamente"	
conto delle relazioni o rapporti (di affari, di lavoro, ecc.) intrattenuti con	
fa comprendere che la valutazione dell'indipendenza del revisore tiene	
rispetto a quelle di revisore. Lo stesso documento, infatti, in vari punti	
al soggetto vigilato, direttamente o indirettamente, prestazioni ulteriori	
società non quotate" valgano per i casi in cui il professionista fornisca	
già considerate "Norme di comportamento del collegio sindacale di	
sussistenza del requisito di indipendenza (finanziaria) contenute nelle	
rammentano come le indicazioni operative per la verifica della	
Sono peraltro le stesse memorie di costituzione dei convenuti che	
giuridica e non direttamente il predetto professionista in persona.	
appunto detta società di capitali dotata di autonoma personalità	
Non ha anzitutto rilievo la circostanza che affidataria dei servizi sia	
Siena dalla società C.S.E.L. S.p.A.	
del rag. Nacci Alessandro rispetto ai servizi prestati alla Provincia di	
2.3 Privi di pregio sono altresì gli argomenti volti a sostenere l'estraneità	
comprovata assenza di dipendenza finanziaria dall'Ente del medesimo.	
Provincia di Siena, senza che al riguardo assuma rilevanza la	
carica di Presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria della	
Alessandro di una causa di incompatibilità di cui all'art. 236 TUEL alla	
ed interpretativo ora considerato, la sussistenza in capo al rag. Nacci	
ritenersi confermata, anche seguendo il diverso approccio sistematico	
nella fattispecie all'odierno esame, nella quale pertanto non può che	

com'è ben noto ai convenuti avendo concentrato sulla relativa	
insussistenza nel caso di specie la principale eccezione difensiva,	
secondo le norme di comportamento in questione va misurato secondo	
un sistema di calcolo in cui uno dei termini di raffronto è rappresentato	
dai compensi del professionista "sulla società per attività diversa da	
quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli	
provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra	
professionisti". Ancor più esplicita sul punto era già stata la menzionata	
nota del Consiglio Nazionale dell'ordine del 25.1.2005 che, come	
ricordato anche in questo caso nella comparsa del rag. Nacci	
Alessandro, individua una percentuale (15%) del totale complessivo dei	
ricavi dello studio professionale individuale o associato del revisore	
come "soglia critica" superata la quale deve ritenersi che i compensi per	_
le prestazioni da parte del professionista, direttamente o tramite lo	
studio presso cui opera, di servizi in favore del medesimo soggetto	
presso cui egli ricopre l'incarico di revisore, generino un conflitto di	
interessi in grado di pregiudicare il requisito dell'indipendenza.	
In senso analogo si esprimono le sopra richiamate disposizioni	
eurounitarie e di legge nazionale relative ai revisori legali, le quali	
considerano che i rischi per l'indipendenza possano essere determinati	
da relazioni di vario genere (tra cui quelle di lavoro per prestazioni di	
servizi diversi dai servizi di revisione legale) instaurate con l'ente	
sottoposto a revisione dal revisore legale o da una società facente parte	
della sua "rete", intendendosi con quest'ultimo termine, prendendo ad	
esempio a riferimento la definizione fornita nell'art. 1 del d.lgs. n.	

39/2010, "la struttura più ampia alla quale appartiene un revisore legale	
che persegue la condivisione degli utili o dei costi o è	
riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o	
condivide una parte significativa delle risorse professionali".	
Sarebbe d'altronde del tutto illogico offrire la possibilità di eludere la	
norma in esame, che risponde all'esigenza di garantire l'indipendenza	
del revisore anche evitando che il medesimo sia responsabile o	
partecipe di attività sulle quali è chiamato ad esercitare la propria	
funzione di controllo, consentendo al revisore stesso di utilizzare uno	
"schermo societario" dietro al quale poter mascherare un siffatto	
coinvolgimento.	
•	
Nel caso di specie, poi, per apprezzare il grado di implicazione del rag.	
Nacci Alessandro all'interno della C.S.E.L. S.p.A. affidataria degli	
ulteriori servizi di assistenza fiscale e consulenza lavoristica per la	
Provincia di Siena, occorre tener conto che il professionista non era	
esclusivamente un mero socio della società ma era anche membro del	
relativo C.d.A. con funzioni di vicepresidente e rappresentante legale,	
ossia rivestiva nella medesima una posizione che, nel diverso ma simile	
contesto dell'affidamento di appalti pubblici, è presa senz'altro in	
considerazione dal legislatore all'articolo 80, comma terzo, del decreto	
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ai fini dei	
motivi di esclusione di un operatore economico da una procedura di cui	
ai commi primo e secondo dello stesso art. 80, nonché dalla	
giurisprudenza anche ai fini della valutazione nel caso concreto della	
ulteriore causa di esclusione di cui al successivo comma 5, lett. d), art.	
27	

28	
infondatezza della doglianza può comunque aggiungersi che nel caso	
In ogni caso, sotto il primo profilo, ad ulteriore supporto della	
professionale" dal 1995.	
dall'indirizzo della sede indicato), presso il quale "svolge l'attività	
associato" (che si tratti senz'altro della C.S.E.L. S.p.A. risulta	
riporta di essere "socio fondatore" del ("mio") "Studio professionale	
revisori dei conti presentata il 31.3.2021, in cui il rag. Nacci Alessandro	
dichiarazione di disponibilità alla nomina a Presidente del Collegio dei	
della società che si percepisce nel curriculum vitae allegato alla	
infatti sembrano collidere con la descrizione del proprio ruolo all'interno	
alla stessa corrispondenza al vero delle suddette asserzioni, le quali	
Al riguardo, preliminarmente possono esprimersi perplessità in merito	
societaria.	
per il quale era stato delegato altro appartenente alla compagine	
particolare, quello inerente le prestazioni rese alla Provincia di Siena,	
nell'ambito della medesima società alcun compito operativo e, in	
C.S.E.L. S.p.A., composto di cinque membri, né avrebbe mai svolto	
esercitato una posizione dominante all'interno del C.d.A. della società	
rag. Nacci Alessandro per cui, segnatamente, il medesimo non avrebbe	
qualsiasi rilevanza alle ulteriori circostanze affermate dalla difesa del	
Le suddette osservazioni sarebbero di per sé sufficienti per negare	
n. 3415/2017).	
secondo, del medesimo decreto legislativo (v. Cons. St., sez. V, sent.	
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma	
80, relativa alla sussistenza in capo all'operatore economico di una	

29	
rag. Nacci Alessandro che ha contraddistinto tutta la durata del suo	
contesto in cui risulta comprovata la condizione di incompatibilità del	
2.4 Le considerazioni sinora rappresentate delineano quindi un	
respinta.	
testimoniali, la richiesta della cui acquisizione deve pertanto essere	
appartenenza che il medesimo propone di dimostrare attraverso prove	
inerenti ai compiti del rag. Nacci Alessandro nell'ambito della società di	
Da quanto da ultimo esposto deriva l'irrilevanza degli elementi fattuali	
società tra professionisti alla quale il revisore appartiene.	
al soggetto vigilato anche da un altro soggetto dello studio o della	
dell'indipendenza del revisore considera le prestazioni aggiuntive rese	
punti evidenziano che la valutazione circa la compromissione	
collegio sindacale di società non quotate" già chiamate in causa in più	
sent. n. 9392/2015, cit.). Le stesse "Norme di comportamento del	
riguardi un socio o associato del revisore stesso (cfr. Cass. civ., sez. I,	
l'incompatibilità alla carica, vada intesa come sussistente anche quando	
la realizzazione dell'ipotesi di auto-riesame idonea a determinare	
sulle quali dovrebbe, in seguito, esercitare le funzioni di controllo, ossia	
avuto modo di puntualizzare che l'implicazione del revisore in attività	
Riguardo al secondo profilo, si osserva che la giurisprudenza ha già	
sarebbe in grado di esercitare.	
che la sola partecipazione di un amministratore in conflitto di interesse	
componenti del collegio e in generale sul funzionamento dell'organo,	
resistenza", stante l'indubitabile potere condizionante, sugli altri	
di specie non può trovare applicazione la cosiddetta "prova di	

30	
espressione di principi afferenti lo svolgimento in generale del ruolo di	
si ritengono applicabili anche alla fattispecie in esame in quanto	
comportamento del collegio sindacale di società non quotate", le quali	
comma, cod. civ., nel punto 1.2 delle predette "Norme di	
tema di trasparenza enunciate, in coerenza con l'art. 2400, ultimo	
C.S.E.L. S.p.A. si rivela altresì in palese contrasto con le disposizioni in	
comunicazione circa la sua posizione di vicepresidente del C.d.A. di	
Inoltre, l'omissione da parte del medesimo di qualsiasi previa	
veritiera.	
amministrativo istruito ed emesso sulla base di una dichiarazione non	
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di un provvedimento	
75 del d.P.R. n. 445/2000, che prevede espressamente la decadenza	
verità. Al riguardo va anche ricordato, in tema di autocertificazioni, l'art.	
ovvero una situazione che, come detto sopra, non corrispondeva a	
ineleggibilità, impedimento e conflitto di interesse rispetto alla carica,	
d.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di incompatibilità,	
rilasciate in data 24.4.2018 e 31.3.2021 ai sensi degli artt. 46 e 47 del	
2021/2024, ha anzitutto attestato, mediante dichiarazioni scritte	
nomina per il triennio 2018/2021 e poi alla sua conferma per il triennio	
nell'ambito di entrambe le procedure che hanno condotto prima alla	
dell'Amministrazione procedente, lo stesso rag. Nacci Alessandro,	
Violando chiaramente i basilari obblighi di correttezza nei confronti	
degli odierni convenuti in termini di obiettiva antigiuridicità.	
quale va conseguentemente operata la qualificazione delle condotte	
mandato di revisore della Provincia di Siena e in considerazione della	

revisore contabile e che impongono al medesimo di rendere noti agli	
organi preposti all'affidamento dell'incarico, non oltre l'atto di nomina,	
gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società,	
tra cui quello di componente del C.d.A. di società di capitali.	
In ogni caso, la condotta illecita del convenuto in questione si è	
manifestata anche con la stessa accettazione degli incarichi per cui	
sussisteva la sua incompatibilità, nonché, in corso di mandato, con la	
mancata adozione delle misure di salvaguardia della propria	
indipendenza che le suddette norme di auto-comportamento per i	
revisori raccomandano in alternativa alla doverosa rinuncia agli incarichi	
stessi e che il convenuto non ha attivato nemmeno a seguito della sua	
partecipazione alla seduta del Collegio dei revisori appositamente	
convocata per esprimere un parere richiesto dall'Ente controllato	
proprio sulla questione relativa alla sua situazione di incompatibilità.	
Al dott. Bazzani Roberto deve essere contestato di avere emesso,	
nell'esercizio della sua funzione di Responsabile del servizio finanziario	
e previo espletamento delle istruttorie procedimentali relative alla	
nomina e alla conferma del rag. Nacci Alessandro quale Presidente del	
Collegio dei revisori, il parere di regolarità tecnica e contabile di cui	
all'art. 49 TUEL sulle relative proposte di deliberazioni presentate al	
Consiglio Provinciale, senza che invece ne ricorressero i presupposti di	
legittimità stante la ridetta incompatibilità del suddetto professionista, in	
tal modo inducendo in errore l'organo consiliare al quale competeva	
l'onere di tale verifica in base all'art. 5, comma 4, D.M. n. 23/2012.	
2.5 Nessun dubbio può sorgere riguardo all'individuazione del nesso di	
31	

32	
imparzialità in funzione delle quali l'ordinamento prevede la stessa	
incontestabilmente compiuta senza le garanzie di obiettività ed	
indipendenza, ha comportato che l'intera attività di revisione è stata	
vigilato, privando il rag. Nacci Alessandro della prescritta condizione di	
continuativo di prestazione d'opera retribuita instaurato con l'Ente	
vincolo stabile di collaborazione determinato dall'ulteriore rapporto	
normative in questione, si osserva che la contemporanea presenza del	
Ed invero, tenuto conto della considerata ratio delle disposizioni	
in ragione di elementi di valutazione sostanzialmente già esposti.	
spesa che si qualifica in termini di inutilità rispetto alla finalità perseguite	
dell'importante funzione di Presidente del Collegio dei revisori dell'Ente,	
sostenuta dalla Provincia di Siena per assicurare l'esercizio	
2.6 Il danno erariale è appunto rappresentato dalla suddetta spesa	
mancanza dei requisiti necessari.	
del rag. Nacci Alessandro a fronte della prestazione dei servizi in	
dell'Amministrazione consistente nell'esborso dei compensi a favore	
certa e prevedibile ex ante, l'effetto pregiudizievole per le casse	
organo. A tale situazione si ricollega, poi, quale conseguenza diretta,	
assolvimento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge a tale	
di indipendenza e obiettività necessarie per il corretto e proficuo	
mandato di Presidente del Collegio dei revisori in difetto delle condizioni	
Provincia di Siena costituito dalla effettiva assunzione e svolgimento del	
ineleggibilità e incompatibilità del professionista, e l'evento lesivo per la	
determinare la mancata emersione della evidenziata causa di	
causalità tra le riferite condotte dei convenuti, che hanno concorso a	

33	
Amministrazione di appartenenza, ponendosi in contrasto con norme	
ulteriori sono compiute dal pubblico dipendente esternamente alla	
In quel caso, infatti, si tratta della diversa fattispecie in cui le attività	
prestazioni lavorative di competenza.	
negative prodotte dalla condotta illegittima sull'espletamento delle	
responsabilità risarcitoria, a fornire prova concreta delle ripercussioni	
e obbliga quindi la Procura contabile, ai fini dell'imputazione di una	
sinallagmatico sulla sola scorta della violazione di una norma di legge	
configurarsi un danno erariale in re ipsa da lesione del rapporto	
incompatibili col rapporto di pubblico impiego, esclude che possa	
riguardo alle ipotesi di svolgimento di attività extraistituzionali	
Inconferente è il richiamo alla giurisprudenza contabile che, con	
risultano infondate.	
Anche riguardo al tema in esame, le obiezioni mosse dai convenuti	
concreta.	
corrispondenza degli emolumenti erogati senza una causa giustificativa	
retribuzione con conseguente emersione del danno erariale in	
determina integralmente il venir meno del sinallagma tra prestazione e	
l'utile svolgimento dell'attività del revisore, sicché la sua assenza	
del requisito dell'indipendenza si pone come necessaria premessa per	
professionali o di servizio per incarichi o impeghi pubblici, il possesso	
giurisprudenza contabile per le ipotesi concernenti la previsione di titoli	
fattispecie, pertanto, analogamente a quanto riconosciuto dalla	
il ricorso a professionalità esterne specificamente remunerate. Nella	
costituzione dell'organo di revisione contabile degli enti locali mediante	

che sono poste a presidio del principio costituzionale dell'esclusività del	
rapporto di pubblico impiego (art. 98 Cost.) e che hanno come principali	
finalità quella di assicurare che le energie lavorative del lavoratore siano	
riservate al solo vantaggio dell'ufficio di assegnazione e non siano	
distolte a beneficio di altri impegni lavorativi o di interesse economico	
(Cass. civ. sez. lav., sent. n. 31277/2019) e anche quella di preservare	
il prestigio della Pubblica Amministrazione e della funzione	
amministrativa (in ipotesi suscettibile di essere compromesso, ad	
esempio, qualora il pubblico dipendente sfrutti tale sua posizione per	
ottenere l'attribuzione di ulteriori incarichi presso altri soggetti).	
In tale contesto non viene quindi in rilievo un problema di carenza dei	
requisiti necessari per lo svolgimento del pubblico impiego, come	
invece avviene per il revisore degli enti locali laddove il presupposto	
della sua indipendenza costituisce, secondo la valutazione	
predeterminata del legislatore, una condizione imprescindibile per l'utile	
assolvimento dell'incarico la cui mancanza, per effetto della coesistenza	
di un ulteriore rapporto continuativo di consulenza o di opera	
professionale retribuita con lo stesso Ente vigilato, comporta la	
decadenza dal medesimo, peraltro secondo le modalità perentorie che	
verranno di seguito precisate. A tale ultima tipologia di fattispecie non	
sono pertanto trasponibili i canoni di giudizio elaborati in riferimento alle	
ipotesi di incompatibilità per i dipendenti pubblici, quanto piuttosto quelli	
accennati relativi, in generale, ai casi di difetto dei requisiti, professionali	
o di altro genere, obbligatoriamente richiesti per poter accedere ad un	
impiego o incarico presso pubbliche amministrazioni.	
•	

	35	
	dall'inizio e per tutta la durata del mandato, l'intera attività di revisione	
	necessarie condizioni di obiettività ed imparzialità hanno reso inutile, sin	
	collegiale, unitamente al già considerato rilievo per cui l'assenza delle	
	dei conseguenti effetti sul piano della validità degli atti dell'organo	
	desumibili in generale dalla automaticità della decadenza dalla carica e	
	revisore e la gravità del vulnus creato dalla sua compromissione,	
	La fondamentale importanza del requisito dell'indipendenza del	
	(cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 11554/2008 cit.).	
	già ricordata inapplicabilità in materia della c.d. "prova di resistenza"	
	illegittimità degli atti da esso compiuti; ciò anche in conseguenza della	
	regolarità nella costituzione dell'organo e, di riflesso, in una ragione di	
	decadenza di uno dei componenti del collegio si risolve in un difetto di	
	automatico (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 2009/1982) e che la	
	TUEL, la decadenza del revisore dall'incarico opera di diritto, in modo	
	alla fattispecie in esame in ragione del richiamo effettuato dall'art. 236	
	situazioni di incompatibilità ipotizzate dall'art. 2399 cod. civ., applicabile	
	Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti affermato che, in presenza di	
	avrebbe sempre agito in composizione plenaria e all'unanimità.	
	mancanza di legittimazione del relativo Presidente, posto che l'organo	
	considerare pienamente legittima anche se venisse riconosciuta la	
	l'attività del Collegio dei revisori della Provincia di Siena sarebbe da	
	viene opposta dai convenuti assumendo l'errato presupposto per cui	
	lucri cum damno" in relazione all'art. 2126 cod. civ., la quale, peraltro,	
	l'eccezione che fa leva sull'applicabilità del principio della "compensatio	
	Da respingere, anche sulla base delle precedenti osservazioni, è altresì	
l l		

36	
conseguenze che ne sarebbero derivate in termini di danno erariale	
economico-finanziaria, dovendo peraltro necessariamente prevedere le	
enti locali e del corretto e proficuo svolgimento dell'attività di revisione	
posti a presidio del corretto conferimento degli incarichi di revisore degli	
specificità della situazione concreta, i sopra evidenziati principi e norme	
ingiustificatamente ignorato di considerare e applicare, in rapporto alla	
soggettivo della colpa grave, determinata dall'aver del tutto	
precisazioni, un'inescusabile negligenza tale da integrare l'elemento	
Al riguardo, si ritiene di ravvisare, in entrambi i casi e con le dovute	
relative condotte.	
preliminarmente definire il profilo psicologico che ha contraddistinto le	
rispettivamente imputabile a ciascuno dei convenuti, occorre	
danno erariale complessivamente risarcibile e dell'ammontare di danno	
2.7 Nel presente giudizio, per poter procedere alla quantificazione del	
giur. Trentino Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento, sent. n. 12/2023).	
incompatibile geneticamente con l'esercizio della funzione (cfr. Sez.	
giuridica di ipotizzare una utilitas della prestazione resa da soggetto	
subordinato qui non in causa e che, in ogni caso, sussiste l'impossibilità	
la norma si riferisce alla diversa fattispecie del rapporto di lavoro	
Inconferente è poi il richiamo operato all'art. 2126 cod. civ. posto che	
erariale.	
essere invocato per dimostrare l'inesistente produzione di un danno	
conseguenza dei comportamenti dei convenuti e può dai medesimi	
vantaggio per la Provincia di Siena può essere riscontrato come	
del rag. Nacci Alessandro, fanno sì che nella fattispecie nessun	

37	
Senz'altro ulteriore indice di grave colpevolezza del convenuto in	
condizione di indipendenza finanziaria del revisore.	
convenuti stessi che mira ad attribuire esclusiva rilevanza alla	
sede riportato e non in quello artatamente proposto dalla difesa dei	
regolatrici di riferimento dovevano essere intesi nel senso in questa	
disposizioni dell'ordine professionale di appartenenza e dalle altre fonti	
costituzione in giudizio dei convenuti e le indicazioni provenienti dalle	
principi enunciati dalla giurisprudenza richiamata all'atto della	
livello di specifica esperienza professionale maturato, che proprio i	
tenuto conto del suo grado di istruzione e formazione e soprattutto del	
evidente al professionista, dovendo essere ad esso altrettanto chiaro,	
all'art. 236 TUEL e all'art. 2399 cod. civ. avrebbe dovuto essere ben	
ineleggibilità e incompatibilità secondo il combinato disposto di cui	
445/2000. Eppure, che tale situazione costituisse una causa di	
dell'incarico stesso, rilasciate ai sensi dell'artt. 46 e 47 del d.P.R. n.	
dichiarazioni di disponibilità all'assunzione e poi alla conferma	
gravemente colpevole, di fare un minimo cenno a tale situazione nelle	
cui apparteneva e il suddetto Ente, omettendo persino, in modo	
l'esistenza del pregresso rapporto negoziale tra lo studio professionale	
Provincia di Siena senza previamente manifestare espressamente	
accettato il mandato di Presidente del Collegio dei revisori della	
Al rag. Nacci Alessandro, in particolare, va anzitutto contestato di aver	
legittimità.	
legittimo attendersi un comportamento conforme ai predetti canoni di	
arrecato. Da parte di entrambi i convenuti, inoltre, era assolutamente	

questione è poi l'omessa previa comunicazione all'Amministrazione	
procedente circa la sua posizione di vicepresidente del C.d.A. di	
C.S.E.L. S.p.A., posto che il relativo obbligo deriva senza alcun margine	
di dubbio dalle già richiamate disposizioni sulla trasparenza nel	
procedimento di assegnazione dell'incarico di revisore e considerato	
che l'immediata conoscibilità di tale circostanza avrebbe potuto	
consentire all'Amministrazione stessa di tempestivamente accertarne	
l'effetto ostativo all'assunzione del mandato. L'espressa menzione della	
denominazione della società di appartenenza è stata peraltro evitata	
anche nel curriculum vitae dal medesimo presentato in allegato alla	
suddetta dichiarazione di disponibilità del 31.3.2021.	
Analoga valutazione è infine da riservarsi alla partecipazione del	
professionista nella sua veste di Presidente alla seduta del Collegio dei	
revisori convocata per trattare della questione della sua incompatibilità,	
posto che, anche in questo caso, in base all'art. 6-bis, I. n. 241/1990	
egli avrebbe incontestabilmente dovuto astenersi in ragione del conflitto	
di interessi esistente sull'oggetto della determinazione da assumere,	
anche per evitare qualsiasi possibilità di condizionamento degli altri	
componenti.	
Quanto al dott. Bazzani Roberto, può in effetti ammettersi che, nella sua	
veste di responsabile di servizio competente in ordine al parere	
preventivo di regolarità tecnica, egli abbia inizialmente fatto legittimo	
affidamento sulla veridicità della dichiarazione di assenza di cause di	
incompatibilità e ineleggibilità rilasciata dal rag. Nacci Alessandro il	
24.4.2018 prima della nomina originaria a revisore avvenuta con	
38	
	I .

deliberazione consiliare n. 17 del 22.05.2018. Ciò tanto più che, come	
detto, l'appartenenza del medesimo alla società C.S.E.L. S.p.A. non	
traspariva in alcun modo dalla documentazione presentata nell'ambito	
di quel procedimento. È vero che il nominativo del rag. Nacci	
Alessandro e il suo legame con detta società erano già	
precedentemente emersi nella documentazione esaminata dallo stesso	
dirigente responsabile oggi convenuto ai fini dell'affidamento dei servizi	
fiscali della Provincia di Siena disposto con Determinazione n. 195 del	
26.02.2018, nella quale appunto era compresa, tra i tanti atti e	
informazioni, anche l'indicazione della relativa carica di vicepresidente	
del C.d.A. e la relativa dichiarazione di assenza di motivi di esclusione	
alla procedura di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, il	
fatto che, a circa tre mesi di distanza, nell'ambito del procedimento di	
nomina del professionista a revisore della stessa Provincia e all'atto	
della emissione del parere di regolarità tecnica di competenza, lo stesso	
dirigente provinciale non abbia ricordato la suddetta circostanza o non	
si sia prima ancora dotato di un sistema di raccolta dati che agevolasse	
un tale riscontro, può essere configurato tutt'al più come indice di colpa	
lieve ma certamente non grave, considerato anche che, come risulta	
affermato negli atti difensivi del professionista convenuto e non	
contestato, questi non avrebbe mai svolto operativamente i servizi	
fiscali e di consulenza affidati dalla Provincia alla C.S.E.L. S.p.A. (in	
quanto assegnati esclusivamente ad altro membro dello studio	
professionale).	
Lo scenario oggetto di valutazione muta radicalmente dopo che, con	

40	
2020, n. 120, il quale così recita: "Limitatamente ai fatti commessi dalla	
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre	
che qui interessa viene dunque in rilievo l'articolo 21, comma 2, del	
convenuti e dello sviluppo temporale degli accadimenti osservati, ai fini	
3. Tenuto conto degli evidenziati connotati soggettivi delle condotte dei	
Dirigente del Settore finanziario della Provincia.	
2022 inoltrato ad opera del Segretario generale e del subentrato	
sul piano erariale, iniziativa che poi veniva assunta soltanto nell'anno	
situazione e le conseguenze pregiudizievoli che ne derivavano anche	
mediante segnalazione ad altri organi competenti, per far cessare detta	
consistente nel non essersi prontamente attivato, eventualmente anche	
medesimo, allora, non può non essere addebitata la grave negligenza	
rapporto alla comprensione della disciplina applicabile in materia. Al	
Alessandro in ordine al livello di studio ed esperienza professionale in	
valendo per esso le stesse osservazioni svolte per il rag. Nacci	
quantomeno, è lecito attendersi che venisse rilevata dal medesimo,	
chiaramente per tabulas all'attenzione del dirigente oggi convenuto, o,	
Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia emergeva	
sussistenza della condizione di incompatibilità rispetto alla carica di	
ruolo all'interno della società affidataria. A quel punto, infatti, la	
nuovo nelle stesse forme il nome del rag. Nacci Alessandro e il suo	
relativa documentazione istruttoria, nell'ambito della quale compariva di	
S.p.A. anche per il 2019, evidentemente previo doveroso esame della	
l'affidamento di servizi fiscali e di consulenza alla società C.S.E.L.	
Determinazione n. 81 dell'1.02.2019, il dott. Bazzani Roberto disponeva	

data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 dicembre 2024,	
la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei	
conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di	
cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in	
cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto	
agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità	
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da	
omissione o inerzia del soggetto agente".	
La norma, che si colloca nell'ambito di una serie di misure legislative	
eccezionali espressamente finalizzate alla gestione e al superamento	
dell'emergenza provocata dalla pandemia da Covid 19, introduce un	
esonero generalizzato da responsabilità amministrativa per tutti i	
soggetti che provocano un danno erariale mediante condotte	
commissive gravemente colpose tenute nel periodo compreso tra la	
data della sua entrata in vigore, ovvero il 17 luglio 2020, e un termine	
finale che attualmente risulta prorogato fino al 30 dicembre 2024.	
Con riferimento alla fattispecie in esame, tale previsione di certo non	
impedisce l'imputazione a carico degli odierni convenuti del pregiudizio	
economico subito dalla Provincia di Siena per i compensi pagati al rag.	
Nacci Alessandro a seguito della nomina a Presidente del Collegio dei	
revisori dell'Ente per il triennio 2018-2021, disposta con deliberazione	
consiliare n. 17 del 22.5.2018 nonostante la sua acclarata	
incompatibilità. Di contro, la sua applicazione comporterebbe	
l'impossibilità di chiamare a rispondere i medesimi convenuti del danno	
erariale concernente l'analoga spesa sostenuta per lo svolgimento dello	
41	

stesso incarico nel triennio 2021-2024, posto che le rispettive condotte	
attive gravemente colpose (in estrema sintesi, rispettivamente, di	
accettazione ed espletamento del mandato nonostante la causa di	
incompatibilità e di emissione del parere di regolarità tecnica della	
proposta deliberativa di nomina), che hanno determinato l'evento lesivo	
rappresentato dalla conferma dell'incarico al professionista	
incompatibile disposta con deliberazione consiliare n. 28 del 17.6.2021,	
sono tutte successive alla predetta data del 17.7.2020.	
In merito alla disposizione in parola, tuttavia, risulta allo stato ancora	
pendente dinanzi alla Corte costituzionale un giudizio concernente la	
questione di legittimità costituzionale sollevata da altra sezione	
giurisdizionale di questa Corte (cfr. Sez. giur. Campania, ord. n.	
228/2023) con riferimento alla parte in cui, appunto, prevede che, dal	
periodo della entrata in vigore del decreto-legge in cui è contenuta,	
l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio	
1994, n. 20 sia limitata ai soli casi in cui la produzione del danno	
conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente	
voluta e che tale limitazione di responsabilità non si applichi solo per i	
danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.	
Emerge allora con tutta evidenza il nesso di pregiudizialità esistente tra	
la risoluzione della considerata questione di costituzionalità dell'art. 21,	
comma 2, d.l. n. 76/2020 e la decisione del caso concreto sulla parte	
della domanda giudiziale oggetto del presente giudizio riferibile	
specificamente agli esaminati (e poco sopra di nuovo cennati)	
comportamenti attivi gravemente colposi manifestatisi nel periodo di	
42	

43	
mandato n. 3322 del 13.09.2021 (9.112,52 : 91 giorni x 77 giorni = <u>euro</u>	
di quota parte dell'importo pagato per il periodo 1.4.2021-30.6.2021 con	
05.02.2020 (<u>euro 9.112,52</u>), n. 1731 del 26.04.2021 (<u>euro 9.112,52</u>) e	
<u>9.112,52</u>), n. 3381 del 22.10.2020 (<u>euro 9.196,63</u>), n. 572 del	
n. 1558 del 05.05.2020 (<u>euro 9.222,98</u>), n. 2417 del 04.08.2020 (<u>euro</u>	
28.01.2019 (<u>euro 6.865,99</u>), n. 4528 del 05.12.2019 (<u>euro 30.196,76</u>),	
con i mandati n. 4905 del 13.11.2018 (<u>euro 10.791,03</u>), n. 411 del	
Il dato in questione è determinato dalla sommatoria degli importi pagati	
2021-2024 con deliberazione consiliare n. 28 del 17.6.2021.	
decorrenza dell'analogo incarico affidato per il successivo triennio	
precisamente, fino al 16 giugno 2021, giorno antecedente alla	
del Collegio dei revisori nel triennio 2018-2021, ovvero, più	
Alessandro dei compensi per lo svolgimento del mandato di Presidente	
sostenuta dalla Provincia di Siena per l'erogazione al rag. Nacci	
questa fase del giudizio corrisponde quindi all'ammontare della spesa	
4. Il danno erariale complessivamente risarcibile già accertabile in	
 definizione della cennata questione di legittimità costituzionale.	
trattazione delle questioni la cui decisione è condizionata dalla	
17.7.2020, nonché di disporre con separato provvedimento il rinvio della	
conseguenza di condotte antigiuridiche risalenti ad epoca anteriore al	
presente sentenza il merito concernente gli eventi lesivi prodottisi in	
conformità all'art. 102, comma 6, lett. d), c.g.c., di poter decidere con la	
Nella situazione così delineata, questo Collegio ritiene quindi, in	
pronunciarsi sulle condotte illecite precedenti.	
 vigenza della norma, ferma restando, invece, la possibilità di	

<u>7.710,59</u>), per un totale di <u>euro 101.321,54</u> .	
Questo Collegio condivide la ripartizione pro quota dell'imputazione di	
tale danno in parti uguali a ciascuno degli odierni convenuti, avendo le	
relative condotte concorso con pari apporto causale alla verificazione	
dell'evento dannoso, ossia il dott. Bazzani Roberto con la favorevole	
istruzione del procedimento di individuazione del Presidente del	
Collegio dei revisori in assenza dei requisiti di legge e l'emissione del	
parere di regolarità tecnica sul relativo provvedimento di nomina, e il	
rag. Nacci Alessandro con il supporto fornito all'esito in tal senso della	
suddetta istruttoria procedimentale mediante la dichiarazione di	
insussistenza di cause di ineleggibilità e situazioni di conflitto di	
interesse e l'accettazione dell'incarico nonostante l'esistenza del grave	
vulnus all'indipendenza dell'attività di revisione.	
Da ciò consegue che al rag. Nacci Alessandro debba essere addebitata	
la responsabilità per un danno erariale pari a <u>euro 50.660,77</u>	
(101.321,54 : 2).	
Relativamente al dott. Bazzani Roberto, la corrispondente quota deve	
essere ridotta in ragione della frazione di danno prodottasi fino	
all'1.2.2019 come conseguenza della sua condotta solo lievemente	
colposa. Non possono quindi essere poste a suo carico anzitutto le	
quote (pari al 50 per cento) al medesimo riferibili dei mandati n. 4905	
del 13.11.2018 (10.791,03 : 2 = <u>euro 5.395,51</u>) e n. 411 del 28.01.2019	
(euro 6.865,99 . 2 = euro 3.432,99), relativi allo svolgimento dell'incarico	
nell'anno 2018. Avendo riguardo al mandato n. 4528 del 05.12.2019	
con cui è stata liquidata la parcella n. 584 del 20.11.2019, la quota (pari	
44	

45	
lesivo fino alla pubblicazione della presente sentenza; nonché degli	<u> </u>
della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a far data dall'evento	
somme alla Provincia di Siena. Detti importi devono essere maggiorati	
della conseguente condanna dei medesimi a risarcire le predette	
Bazzani Roberto per un danno erariale pari a euro 40.088,81, nonché	
Alessandro per un danno erariale pari a euro 50.660,77 e del dott.	
responsabilità amministrativa, rispettivamente, del rag. Nacci	
meritevole di accoglimento nei limiti dell'accertamento della	
sopra esposti questo Collegio ritiene la suddetta domanda attorea	
decisione sulla restante parte della domanda giudiziale, per i motivi	
5. A conclusione della presente fase processuale, e con riserva di	
(101.321,54 : 2 - 5.395,51 - 3.432,99 - 1.214,08 - 529,38).	
un danno erariale arrecato alla Provincia di Siena per euro 40.088,81	
all'1.2.2019. In definitiva, il dott. Bazzani Roberto risulta responsabile di	
dette spese siano relative a viaggi effettuati successivamente	
di Cassa previdenziale + 22% di IVA : 2), non sussistendo prova che	
rimborso delle spese di n. 9 viaggi pari a euro 529,38 (834,46 + 4,00%	
quota (pari al 50 per cento) al medesimo riferibile dell'importo lordo del	
(29.137,99 : 2 : 12 x 1), mentre da escludere del tutto dal computo è la	
quindi della parte relativa al mese di gennaio 2019, pari a euro 1.214,08	
convenuto in questione solo in rapporto a n. 11 mensilità con esclusione	
previdenziale + 22% di IVA = euro 29.137,99) può essere addebitato al	
relativo al periodo 1.1.2019-31.12.2019 (22.965,00 + 4,00% di Cassa	
al 50 per cento) al medesimo riferibile dell'importo lordo dell'onorario	

interessi legali, decorrenti dal deposito della presente sentenza e fino	
al soddisfo.	
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore	
dell'Erario come da dispositivo.	
PER QUESTI MOTIVI	
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,	
non definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al	
n. 62928 del registro di segreteria, in parziale accoglimento della	
domanda proposta dalla Procura regionale:	
- condanna il rag. Nacci Alessandro al pagamento in favore della	
Provincia di Siena della somma di euro 50.660,77, da incrementarsi	
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nei termini di cui in	
motivazione;	
- condanna il dott. Bazzani Roberto al pagamento in favore della	
Provincia di Siena della somma di euro 40.088,81, da incrementarsi	_
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nei termini di cui in	
motivazione.	
Le spese di giudizio a favore dell'Erario seguono la soccombenza e	
sono liquidate, rispettivamente, in:	
- euro 212,88= (diconsi euro duecentododici/88=) a carico del rag.	
Nacci Alessandro;	
- euro 212,88= (diconsi euro duecentododici/88=) a carico del dott.	
 Bazzani Roberto.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell'8 giugno 2023 e	
46	

del 29 febbraio 2024.	
L'estensore	
Claudio Guerrini	
Firmato digitalmente	
II Presidente	
Leonardo Venturini	
Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il 22/04/2024	
Dott. Simonetta Agostini	
Firmato digitalmente	
47	